

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2995**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore LABELLARTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2004**

—————

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* del figlio nato da madre cittadina prima del 1° gennaio 1948

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo attuale della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante Nuove norme sulla cittadinanza che ha sostituito una legge che era in vigore da circa 80 anni (legge 13 giugno 1912, n. 555) conferma per molti versi principi vecchi tipici di un Paese la cui popolazione emigrava per motivi di lavoro e restava inconsapevole dei diritti di cittadinanza che potevano essere cancellati, ad esempio, per chi, essendo cittadina italiana avesse contratto matrimonio con cittadino straniero prima del 1948.

Infatti la legge n. 555 del 1912, nel suo combinato disposto, determinava la perdita della cittadinanza nei seguenti casi:

1) la donna cittadina coniugatasi con cittadino straniero prima del 1° gennaio 1948, perde la propria cittadinanza italiana;

2) il figlio di madre cittadina e di padre straniero nato prima del 1° gennaio 1948, si considera cittadino straniero;

Nei casi suddetti, quindi, la legge di riferimento rimane quella del 1912 perché nella norma più recente (legge n. 91 del 1992) non è intervenuta nessuna modifica in merito.

A questo riguardo però è importante considerare le pronunce della Corte Costituzionale che, con due sentenze, ha dichiarato casi di incostituzionalità per quanto riguarda la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza.

La sentenza della Corte Costituzionale del 9-16 aprile 1975, n. 87, pubblicata nella G.U. n. 108 del 23 aprile 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma terzo, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede «la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna».

La sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio-9 febbraio 1983, n. 30, pubblicata nella G.U. n. 46 del 16 febbraio 1983, ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede: «che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».

Va ricordato che successivamente all'approvazione della legge n. 91 del 1992 che recepiva le citate sentenze della Corte Costituzionale, sulla questione sono intervenute due sentenze della Corte di cassazione.

La sentenza della Corte di cassazione civile, Sezioni Unite, del 27 novembre 1998, n. 12061, ha stabilito che avendo la Corte costituzionale dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 10 della legge n. 555 del 1912 (incostituzionalità sopravvenuta) il termine di decorrenza degli effetti della medesima dichiarazione coincide col momento in cui l'incostituzionalità si è concretizzata e, cioè, con la data di entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948).

Stante così le cose nulla si è andato a modificare in termini di perdita o di acquisto della cittadinanza relativamente ai casi suddetti in quanto la sentenza della cassazione, pur riconoscendo la dichiarazione d'incostituzionalità della norma, ha posto un limite temporale all'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di leggi anteriori alla Costituzione.

Con la sentenza della Corte di cassazione civile, Sezione I, del 22 novembre 2000, n. 15062 si è fatta chiarezza sull'inerzia determinata dalla precedente sentenza della Corte di cassazione, e sulla natura delle posizioni giuridiche dello *status* della cittadinanza e quindi dello *status civitatis*.

La Corte ha definito come lo *status civitatis* corrisponde alla posizione che ogni individuo ha e non può avere che originariamente rispetto ad una determinata comunità statale e la cui titolarità è riconosciuta e garantita, come tale, dall'ordinamento medesimo in quanto elemento costitutivo della persona (l'articolo 22 della Costituzione pone la cittadinanza insieme al nome e alla capacità giuridica e al nome come uno dei segni distintivi fondamentali in collegamento con l'articolo 2 della Costituzione).

Pertanto lo *status civitatis* è da ritenere di per se inesauribile e, perciò anche fonte inesauribile della distinta titolarità di situazioni giuridiche che lo presuppongono.

Alla luce di tutto ciò la Corte ha dichiarato che «dalla entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948) la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta anche alle donne (che l'avevano perduta, in quanto) coniugate con cittadino straniero prima di tale data, nonché ai figli di madre cittadina (che non l'avevano acquistata, perché) nati anteriormente al 1° gennaio 1948...».

Il presente disegno di legge, pertanto, risolverebbe un'annosa questione che riguarda

un numero rilevante di persone sparse nel mondo, soprattutto in quei Paesi ove l'immigrazione degli italiani è stata massiccia tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900.

Per esempio, in Argentina la percentuale delle persone che non possono diventare cittadini italiani per discendenza materna perché nati prima del 1° gennaio 1948, ammonta a circa il 20 per cento rispetto a quelli che possono ottenere la cittadinanza per via paterna.

Questo, inoltre, consentirebbe a soggetti in giovane età di diventare cittadini italiani e di acquisire tutti i vantaggi (in campo scolastico, sportivo, lavorativo) connessi allo *status civitatis* così acquisito.

Inoltre la modifica legislativa consentirebbe, sicuramente, di eliminare il contenzioso dei Tribunali civili visto che, attualmente, l'unico modo di ottenere un giusto riconoscimento è quello di incardinare un giudizio ordinario nei confronti del Ministero dell'interno che risulta, peraltro, molto oneroso per i cittadini interessati che per lo più vivono in America latina ove come è risaputo esiste una grave crisi finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* È cittadina la donna coniugata con cittadino straniero anche se il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948.

*2-ter.* È cittadino il figlio nato anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina, ad esclusione di coloro per i quali si sia formato giudicato contrario all'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 16 febbraio 1983.

*2-quater.* La titolarità della cittadinanza per come dichiarata nei commi *2-bis* e *2-ter* decorre dal 1° gennaio 1948.».